

7128

7128/17
Cea 983/17
Rep 7521/17



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nell'causa civile di primo grado iscritta al n. 51661 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6 giugno 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Sa , elettivamente domiciliato in Roma, via presso lo studio dell'avv. del foro di

, lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attore;

e

Laboratori Vita S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via , presso lo studio degli avv.ti

che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

e

elettivamente domiciliato in Roma, via _____, presso lo studio degli avv.ti _____ che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

Oggetto: impugnazione delibere assembleari di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 6 giugno 2016.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. S _____ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Laboratori Vita S.r.l. ed il Sig. Lorenzo Magni, amministratore della predetta, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della delibera dell'assemblea ordinaria della S.r.l. Laboratori Vita del 19.6.2014 tanto in relazione all'approvazione del bilancio, quanto in merito alle statuizioni relative alla determinazione di compensi a favore dell'amministratore e del direttore tecnico della società, in quanto approvata con maggioranza assembleare invalida perché raggiunta con il voto di soci in palese conflitto di interessi, il tutto con ogni statuizione conseguente alla declaratoria di nullità, invalidità, inesistenza e/o annullamento della delibera assembleare, ivi incluso l'ordine di revoca della pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese».

A fondamento della svolta domanda, il Sig. Salvatore Gianninoto rappresentava che:

a) in data 12.5.2014 si teneva l'assemblea ordinaria della società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.13; 2. Ricostituzione del capitale sociale; 3. Compenso dell'amministratore; 4. Compenso del Direttore tecnico; 5. Varie ed eventuali;

b) in sede assembleare il socio Gianninoto, rappresentato per delega dal rag. Mario Cepollaro, avanzava numerose contestazioni al progetto di bilancio sottoposto dall'Amministratore Unico, Lorenzo Magni, che determinavano il rinvio dell'assemblea a nuova data;

c) in data 19.6.2014, senza alcuna integrazione o variazione rispetto al progetto di bilancio già discusso alla precedente adunanza, con il voto favorevole dei soci



, amministratore unico, e Direttore tecnico, e con il voto contrario del G....., veniva approvato il bilancio recante una perdita di esercizio al 31.12.2013 di € 185.441,00, che ha ridotto il patrimonio netto della società ad € 11.213,00;

d) con la medesima delibera veniva altresì stabilito, con l'astensione del G....., "di convocare l'assemblea straordinaria per ripristinare il capitale sociale", nonché, con il voto contrario del ricorrente, la corresponsione di un compenso di € 18.000,00 annui, tanto per la funzione di amministratore unico svolta dal Magni che di direttore tecnico assunta dalla Luciano;

e) l'approvazione del bilancio 2013 è stata deliberata in violazione dei principi di verità e correttezza ex art. 2423 c.c., in ragione dell'inesistenza e/o non attendibilità e/o incongruità di alcune poste patrimoniali del bilancio, nonché in violazione dei principi di prudenza e di competenza ex art. 2423 n. 1 e 4 c.c., in particolare: 1. le disponibilità liquide nel bilancio 2013 approvato ammontano ad € 54,00, mentre nel bilancio provvisorio consegnato all'odierno ricorrente in data 10.2.2014 in sede di verifica ispettiva ex art. 2476 c.c., erano pari ad € 24.905,80, con conseguente significativo ammanco di casso privo di qualsivoglia giustificazione (le medesime considerazioni valgono anche per il bilancio relativo all'esercizio 2012, in cui si sarebbe registrato un ulteriore ammanco di cassa); 2. i crediti nel bilancio 2013 approvato ammontano ad € 277.632,59 e non risultano interamente svalutati di un importo (solo per un importo pari ad € 27.230,59 rispetto alla somma risultante nel bilancio provvisorio esibito in sede di verifica contabile): tale svalutazione è insufficiente e comunque ottimista, in quanto gran parte di tali crediti risultano di fatto irrecuperabili e/o inesistenti, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere contabilizzati tra le perdite; 3. insussistente è la posta "debito verso collaboratore" per € 24.733,70, riguardando una prestazione già eseguita e regolarmente pagata ad una collaboratrice della società; 4. l'iscrizione di alcune passività è stata effettuata senza considerare prudentemente l'incidenza di rischi potenziali, in ragione dell'intervenuta revoca delle fidejussioni precedentemente rilasciate in favore della società convenuta dal Gianninoto nei confronti di alcuni Istituti di credito, a fronte della quale l'Amministratore avrebbe dovuto adottare adeguate misure prudenziali in bilancio;

f) in altre parole, il bilancio offre una complessiva falsa rappresentazione della situazione economico patrimoniale della convenuta, non corrispondente alla realtà fattuale di dissesto economico e di scioglimento di fatto per completo azzeramento del capitale.

Sulla scorta di tali premesse, il Sig. Salvatore Gianninoto concludeva come sopra riportato.

Si costituivano il Sig. Lorenzo Magni e la Laboratori Vita S.r.l. i quali concludevano per il rigetto della domanda.

Con ordinanza cautelare resa in data 10 novembre 2014, il Tribunale, in accoglimento solo parziale dell'istanza proposta dal Sig. Salvatore Gianninoto, sospendeva l'efficacia della deliberazione assunta in data 19 giugno 2014 dall'Assemblea dei soci della Laboratori Vita S.r.l., nella parte in cui approva la corresponsione del compenso all'Amministratore Unico ed al Direttore Tecnico.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica disposta d'ufficio, successivamente, all'udienza del 6 giugno 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

IL CASO.it

motivi della decisione

1. Il Sig. Salvatore Gianninoto ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità ovvero, comunque, annullare le deliberazioni, adottate dall'assemblea della Laboratori Vita S.r.l. in data 19 giugno 2014, con le quali era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2013 e determinati i compensi a favore dell'amministratore e del direttore tecnico della società.

In via preliminare, tuttavia, occorre verificare la legittimazione attiva del Sig. Salvatore Gianninoto.

Risulta dagli atti che, in epoca successiva all'assunzione delle deliberazioni oggi impugnate, l'assemblea straordinaria della Laboratori Vita S.r.l. veniva convocata per il giorno 9 gennaio 2015 al fine di assumere le deliberazioni ai sensi degli artt. 2484 bis e 2482 ter c.c., aventi ad oggetto l'operazione di ripianamento delle perdite e di aumento del capitale sociale. Nel corso dell'assemblea del 9 gennaio 2015 è stata assunta una delibera con la quale sono state coperte le perdite, ridotto il capitale in proporzione delle perdite accertate, con contemporaneo aumento da € 4.261,02 (somma residua dall'abbattimento delle perdite) fino ad € 10.000,00. Tale aumento è stato realizzato attraverso l'emissione di nuove quote sociali per un importo complessivo di €. 5.738,98, offerte in opzione ai soci in

 - 4 -

proporzione delle quote possedute. Il Gianninoto non ha partecipato a tale assemblea, mentre i soci Magni e Luciano, presenti, hanno esercitato il diritto di opzione, sottoscrivendo il predetto aumento per l'importo di € 3.825,99: all'odierno attore, tuttavia, proprio in quanto non presente, è stata lasciata la facoltà di esercitare il diritto di opzione, entro trenta giorni, e, dunque, di procedere alla sottoscrizione del capitale. A seguito della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Sig. Salvatore Gianninoto, la partecipazione di cui era titolare si è ridotta alla percentuale del 14,20% (percentuale del capitale di sua spettanza, a seguito dell'abbattimento delle perdite).

Il Sig. Salvatore Gianninoto, tuttavia, ha impugnato la delibera sopra richiamata, chiedendone, in via cautelare e nel merito, l'annullamento. Non risulta che l'efficacia della deliberazione sia stata sospesa dal Tribunale adito.

Con comunicazione del 12 maggio 2015, è stata convocata l'assemblea straordinaria in data 20 maggio 2015, poi rinviata e tenutasi il giorno 8 luglio 2015, per i provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. Il Sig. Salvatore Gianninoto ha partecipato a detta assemblea nel corso della quale è stato deliberato di coprire la perdita, fino a quel momento accertata, pari a € 147.000,00 mediante l'azzeramento del capitale sociale di € 10.000,00 con annullamento delle corrispondenti quote, e di ricostituirlo fino a € 300.000,00 mediante "l'emissione di nuove quote sociali di corrispondente importo da offrire in opzione ai soci in proporzione delle quote possedute". Il rappresentante in assemblea del Sig. Salvatore Gianninoto ha espresso "la volontà di non sottoscrivere l'aumento predetto". Il Sig. Salvatore Gianninoto ha impugnato, dinanzi al Tribunale di Roma, anche tale deliberazione: non risulta, tuttavia, che la sua efficacia sia stata sospesa.

2. Tanto chiarito in punto di fatto, il Tribunale osserva che il Sig. Salvatore Gianninoto non ha inteso sottoscrivere, per tutta o parte della quota di spettanza, il cennato aumento del capitale della Laboratori Vita s.r.l., già azzerato a copertura delle perdite accertate; dal che discende che l'attore ha perso definitivamente la qualità di socio della società convenuta.

Tanto comporta, dunque, l'improcedibilità della presente azione per il venir meno di una condizione della stessa e, in particolare, della legittimazione ad agire in capo al soggetto che tale azione ha introdotto.

In proposito va preliminarmente osservato che le condizioni dell'azione - ivi compresa la legittimazione ad agire - devono sussistere non solo all'atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.

Va, poi, rimarcato che il giudizio che occupa - per la parte con la quale si fa valere l'invalidità della deliberazione con la quale è stato determinato il compenso dell'amministratore e del direttore tecnico in quanto approvata con maggioranza assembleare invalida perché raggiunta con il voto di soci in conflitto di interessi - è volto a far valere l'invalidità di deliberazioni assembleari per vizi riconducibili all'ambito di operatività dei primi due commi dell'art. 2479 *ter* c.c., onde la legittimazione all'esercizio di detta azione compete solo ai soggetti specificamente indicati dalla legge e, tra questi, ai soci (purché non abbiano concorso con il loro voto favorevole all'assunzione della medesima deliberazione).

Invero, il principio maggioritario - dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea - comporta che ogni socio è tenuto ad accettare le decisioni prese dalla maggioranza, anche contro il suo volere, ma soltanto a condizione che le stesse siano conformi alla legge ed allo statuto. Ove, invece, la deliberazione assembleare risulti viziata, il socio assente o dissenziente può esercitare l'azione di invalidità, senza necessità di dimostrare anche l'esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo già implicato nella sua stessa qualità di socio.

Tuttavia, il venir meno, in corso di causa, del cennato requisito di legittimazione impedisce al giudice di dichiarare l'invalidità della deliberazione assembleare impugnata; e tanto anche in considerazione del fatto che, con la perdita della qualità di socio, viene meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, nonché di incidere, attraverso l'annullamento, sugli effetti che la deliberazione impugnata ha prodotto (o è ancora in grado di produrre) nella sfera della società, e di imporre eventualmente agli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti.

Nel senso innanzi indicato ha avuto modo di pronunciarsi, più volte, anche la Suprema Corte la quale ha, altresì, evidenziato che alle medesime conclusioni si perviene anche ove si voglia ritenere, con una certa dottrina, che le disposizioni afferenti i requisiti soggettivi prescritti per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari non rilevino sul piano della legittimazione all'azione ma operino sul piano sostanziale, attribuendo (o meno) la titolarità del diritto ad opporsi alla deliberazione non condivisa. Invero, anche l'esistenza del diritto azionato in giudizio deve permanere fino al momento della pronuncia del giudice.

D'altro canto non par superfluo rammentare che, sia pur con specifico riferimento alle società per azioni, a consacrare i principi innanzi richiamati - e da tempo enunciati dalla dottrina e giurisprudenza - è intervenuto il Legislatore della riforma del 2003 che, dopo

aver previsto, quale requisito di legittimazione dei soci all'impugnazione delle deliberazioni annullabili, il possesso, anche cumulativo, di tante azioni con diritto di voto che rappresentino almeno l'uno per mille del capitale sociale, nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, ed il cinque per cento nelle altre, ha espressamente previsto che "fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimento per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice [...] non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto".

Atteso il tenore delle prospettazioni e difese di parte attrice, par d'uopo rammentare che ai principi sopra richiamati fa eccezione unicamente l'ipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante sia diretta conseguenza proprio dalla deliberazione la cui legittimità egli contesta.

Invero, se l'annullamento della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dell'attore, e ciò costituisce una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata, sarebbe logicamente incongruo - e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall'art. 24, I co., della Costituzione - l'addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere *contra legem* e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2008, n. 26842).

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, non è dato in alcun modo ravvisare un rapporto di consequenzialità diretta tra le deliberazioni qui impuginate e la perdita della qualità di socio in capo al Sig. Salvatore Gianninoto.

Ed infatti in nessun caso la declaratoria della invalidità delle delibere qui impuginate potrebbe comportare il riacquisto della titolarità della quota già di proprietà del Sig. Salvatore Gianninoto. D'altro canto, neppure può ritenersi che alla declaratoria della invalidità delle deliberazioni qui in contestazione conseguirebbe il venir meno dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. che, al contrario, l'odierno attore non solo non contesta, ma anzi presuppone. Infatti, a fondamento dell'impugnativa della deliberazione di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013, il Sig. Salvatore Gianninoto ha espressamente dedotto che "la società sta operando, da più esercizi sociali, in totale azzeramento del capitale sociale e dunque in palese violazione del principio della continuità aziendale" (atto di citazione, pag. 16). Conseguentemente, lo



stesso attore evidenzia la necessità dell'adozione della deliberazione di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale.

Pertanto, appare del tutto evidente come le deliberazioni ex art. 2482 *ter* c.c., adottate dall'assemblea straordinaria all'adunanza del 8 luglio 2015, si sono imposte in conseguenza di perdite che, come detto, lo stesso attore ha rappresentato come effettivamente esistenti e che erano tali da erodere interamente il capitale sociale.

Né appare sufficiente, ai fini della conservazione della legittimazione ad impugnare le deliberazioni del 19 giugno 2014, la circostanza che il socio abbia impugnato la deliberazione (dell'8 luglio 2015) con la quale è stata approvata l'operazione sul capitale in forza della quale egli ha perduto la qualità di socio. Infatti, non risulta che l'efficacia di tale deliberazione sia stata sospesa dal Tribunale adito.

A conclusioni non difformi si perviene con riferimento all'impugnativa, pure proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, della deliberazione - parimenti assunta dall'assemblea del 19 giugno 2014 - di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 il quale, a dire dell'attore, offrirebbe una falsa rappresentazione della situazione economico patrimoniale della società convenuta, non corrispondente alla realtà fattuale di dissesto economico in cui la Laboratori Vita S.r.l. versava.

Ed invero, come è noto, costituisce *ius receptum* che il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (così, Cass., 2 maggio 2007, n. 10139; Cass., 2 maggio 2007, 2006, n. 4874; Cass. sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; Trib. Milano, sez. VII, 30 giugno 2009).

L'art. 2479 *ter* c.c., poi, prevede che le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e, dunque, anche da soggetti che non sono evidentemente i soci della società.

Se così è, allora, il discorso si sposta dalla legittimazione ad impugnare alla verifica dell'interesse del soggetto alla impugnazione medesima. In altre parole, sono legittimati non



solo i soci, ma anche i terzi (rispetto alla società) a condizione che alleghino uno specifico interesse alla impugnazione.

Infatti, la proposizione della azione dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per cause di nullità richiede, pur sempre, in capo all'attore (terzo rispetto alla società) l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad ottenere la relativa pronunzia. In altre parole, quanto ai terzi, si evidenzia in giurisprudenza che, perché sussista un interesse ad agire all'impugnazione di bilancio, occorre che la richiesta pronunzia di nullità sia idonea a produrre una modificazione nella sfera di chi agisce.

Ebbene, nel caso di specie, il Sig. Salvatore Gianninoto - il quale ha perduto la qualità di socio della Laboratori Vita S.r.l. per non avere sottoscritto l'aumento di capitale conseguente al suo azzeramento - non ha allegato alcun interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013, dalla quale non otterrebbe alcun vantaggio economico.

In definitiva, l'azione proposta dal Sig. Salvatore Gianninoto volta a far valere l'invalidità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della Laboratori Vita S.r.l. in data 19 giugno 2014 deve essere dichiarata improcedibile.


Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014).

Le spese della consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *dichiara improcedibile l'azione proposta dal Sig. Salvatore Gianninoto volta a far valere l'invalidità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della Laboratori Vita S.r.l. in data 19 giugno 2014;*
- II) *condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 10.343,00 per*

 .9.

compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;

- III) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 24 gennaio 2017.

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 10 APR 2017

IL CANCELLIERE

Patrizia Cerillo

P. Cerillo